

**CONVENZIONE
TRA
AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
E
SOCIETA' ACI SERVICE SRL**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile tra l'Automobile Club Siracusa con sede in Siracusa via Foro Siracusano n.27, CF 00051170892, per il quale interviene il Presidente in carica Avv. Pietro Romano autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 3 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa, assunta in data 12.03.2021, di seguito denominato “**A.C.**”

e

la società Aci Service srl, società *in house* dell'Automobile Club Siracusa, con sede in Siracusa via Foro Siracusano n.28 PI 01013710890, per la quale interviene in forza dei poteri previsti dallo Statuto sociale l'Amministratore Unico e legale rappresentante Prof. Giovanni Giunta, di seguito denominata “**Società**”

premessso

- che tra i due soggetti che intervengono nel presente atto è stata stipulata a far data dal 01/01/2005 una convenzione per l'espletamento di alcuni servizi amministrativi
- che la suddetta convenzione originaria ha subito successive modifiche a causa delle mutate richieste operative, con la precisazione di alcuni oneri rispettivamente gravanti sulle parti e la previsione di nuovi servizi
- che le parti dichiarano di ben conoscere le premesse e gli atti precedentemente stipulati, che si intendono quivi richiamati

premessso

- *che a norma dell'art. 1 dello Statuto Sociale dell'ACI approvato con R.D. 24 novembre 1934 n. 2323, così come modificato con D.M. 24 marzo 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 13 aprile 1981 e successive modificazioni “L'Automobile Club d'Italia – ACI è la federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti [...]Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo...”*
- che l'art. 4 dello Statuto Sociale dell'ACI alla lettera h) prevede, tra l'altro, che l'ACI “*svolge direttamente e indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo*”;
- che l'art. 36 del citato Statuto prevede che gli “*A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'Automobile Club d'Italia, le attività indicate nell'art. 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i Soci; gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo*”;
- che lo Statuto della **Società** ha per oggetto sociale la prestazione di servizi in favore dell'Automobile Club Siracusa e degli Automobile Club provinciali con sede nel territorio nazionale ed in particolare la gestione delle procedure lavorative nel campo dell'amministrazione nonché dell'assistenza tecnica, turistica, ecc..
- che la **Società** dispone della conoscenza delle tecnologie e degli strumenti ed attrezzature per la effettuazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, avendo già in precedenza gestito per conto dell'A.C. servizi istituzionali, senza mai aver dato luogo a contestazioni né essere incorsa in evidenti irregolarità amministrative e/o economico-finanziarie nella gestione dei suddetti servizi;
- che gli AA.CC. per realizzare le risorse finanziarie necessarie a sostenere la propria struttura pubblica svolgono le tradizionali attività istituzionali, assoggettandosi alla normativa vigente per gli Enti pubblici parastatali ed alle norme particolari ad essa collegate;
- che la Corte dei Conti, Sezione di Controllo sulla gestione finanziaria degli AA.CC. e dell'ACI, nelle proprie Relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria degli AA.CC., comunicate a norma dell'art. 7 della L. n.259 del 21/03/1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, affrontando la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AA.CC., è venuta alla conclusione che, pur in assenza di espresse norme di legge o statutarie, “*può ammettersi la capacità e la facoltà agli AA.CC. a costituire Società commerciali o a partecipare a Società di capitali mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non*

agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni" e, ancora, che " per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali previsti dall'art. 4 dello Statuto, di cui l'art. 36 dello Statuto medesimo opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli AA.CC., questi ultimi sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi societari, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello sport ed all'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc.";

- che è d'uopo far presente che la Corte di Conti ha rilevato che nel vigente ordinamento statale non è dato rinvenire alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzatoria;
- che una consolidata giurisprudenza italiana e comunitaria ammette che, in applicazione dei principi di legittimità dell'autoproduzione e dell'autorganizzazione, gli Enti pubblici possano dotarsi di società a capitale pubblico, purché le attività loro affidate siano strettamente funzionali rispetto alle finalità dell'Ente stesso;
- che il complesso delle problematiche in parola ha formato, come si è già detto, oggetto di attenta valutazione in sede di controllo nel senso che, quanto meno in linea di principio, non risulta essere stata mai disattesa la legittimazione dell'ACI e degli AA.CC. ad assumere partecipazioni in Società i cui scopi si rendano agevolmente inquadrabili nell'ambito dei fini istituzionali di ciascuno di essi;
- che l'art. 13 della L. 23/12/1992 n. 498, come sostituito dall'art. 6 bis del D.L. 18/01/1993 n. 9, aggiunto dall'allegato all'art. 1 della Legge di conversione 18/03/1993 n. 67, al comma 1, ha statuito che " *i divieti previsti dall'art. 1 della L. 23/10/1960 n. 1369 – in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro – non trovano applicazione per le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le Istituzioni sanitarie del S.S.N.* " e che, in ogni caso, secondo una consolidata e costante giurisprudenza, il divieto de quo, per quanto riguarda gli Enti pubblici non economici, si pone solo con riguardo a quelle attività che abbiano carattere imprenditoriale, con esclusione delle attività correlate ai fini istituzionali;
- che tutti indistintamente i servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono correlati ai fini istituzionali dell'A.C., sono compresi nell'oggetto sociale della **Società**, non rivestono carattere imprenditoriale e sono di esclusiva utilità per la continuità funzionale dell'Ente;
- considerato che la società Aci Service srl ha adottato con verbale di Assemblea Straordinaria del 19/09/2017 e del 06/02/2020 il nuovo Statuto della società in house e il relativo contratto di servizio che disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *in house* da parte dell' AC, rimandando il dettaglio delle funzioni di cui al contratto di servizio in apposito disciplinare operativo di durata annuale (Convenzione), di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Presidente di AC e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'AC.
- considerato che con delibera n. 9 assunta in data 27/09/2017 il Consiglio Direttivo dell'Ente in ottemperanza alla statuizioni normative previste dal D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, e che con successiva delibera n. 27 del 04/12/2018 ha adottato il "*Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa*" in ottemperanza all'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108, che prevede che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31.12.2018, con propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- considerato che l'Automobile Club Siracusa ha provveduto ad iscrivere la società in house Aci Service srl nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 tenuto presso l'ANAC;

Premesso quanto sopra le parti convengono espressamente quanto segue:

Art.1

L'Automobile Club Siracusa, in proseguo denominato "A.C.", affida alla società Aci Service srl, in seguito denominata "Società", che accetta, la gestione dei servizi di seguito indicati alle condizioni generali di cui agli articoli seguenti ed a quelli specificati per ciascun servizio.

Art.2

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, la Società si impegna a garantire il rispetto

delle leggi vigenti e delle disposizioni regolamentari emanate dalle Direzioni Centrali dell'Automobile Club d'Italia e ad assicurare efficienza, economicità ed il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa.

In particolare, la Società si impegna ad utilizzare strutture, tecnologie e personale specializzato in modo da assicurare nella prestazione dei servizi alla utenza il massimo di correttezza, rapidità e semplicità. Ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'A.C. per far fronte ad esigenze nell'esecuzione dei servizi che richiedono particolare specializzazione, la Società potrà avvalersi oltre che dei propri dipendenti e degli organismi della Federazione ACI, anche di personale esterno o di professionisti, purché individuati secondo i criteri e le modalità vigenti presso le società a capitale pubblico e nel rispetto delle normative vigenti in materia fiscale e previdenziale.

Art.3

Le cause di forza maggiore, come definite nel Codice Civile, sollevano la Società da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi solo quando ne venga data tempestiva comunicazione all'A.C.

Art.4

Quando modifiche normative ovvero esigenze operative dovessero determinare variazioni nella erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare tempi e modalità di adeguamento delle procedure definendo anche eventuali ulteriori oneri o rimborsi.

Art.5

I servizi affidati con la presente convenzione saranno svolti dalla Società in piena autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità con il solo obbligo del rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti i singoli servizi emanati dai ministeri competenti e dagli organi preposti dall'Automobile Club d'Italia ed in subordinazione alle direttive dell'Ente.

La Società dichiara di avere piena conoscenza di tutte le disposizioni in vigore riguardanti i servizi affidati con la presente convenzione e si obbliga a mantenersi costantemente aggiornata sulle eventuali disposizioni che dovessero essere emanate in proseguo in modo da garantire costantemente il rispetto delle norme e delle procedure evitando all'A.C., ai soci ed agli utenti pregiudizi o danni di qualunque natura.

L'A.C. ha facoltà di accedere senza alcun preavviso con personale di propria fiducia nei locali ove vengono espletati i servizi per effettuare verifiche e controlli anche documentali al fine di verificare la correttezza e la regolarità nello svolgimento delle attività affidate con la presente convenzione.

La Società si obbliga a fornire ai verificatori ogni assistenza necessaria per il puntuale espletamento delle attività di controllo mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Art.6

L'inosservanza da parte della Società delle norme di legge e o regolamenti o di clausole o condizioni della presente convenzione ovvero il verificarsi di fatti che determinano gravi irregolarità o ritardo nell'espletamento dei servizi concessi in gestione, saranno considerati dall'A.C. giusta causa per la risoluzione della presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione sarà adottato dall'Ente dopo contestazione scritta e tempestiva controdeduzione della Società.

Per eventuali controversie si applicherà la competenza del Foro di Siracusa, previo tentativo di conciliazione tra le parti.

Art. 7

La **Società** si impegna nei confronti dell'A.C. a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto della riservatezza e del rapporto fiduciario in essere tra le parti e si impegna a non divulgare notizie, di qualsiasi genere, inerenti l'A.C., i propri utenti e soci o qualsiasi altra informazione di carattere riservato di cui sia venuta a conoscenza in ragione dell'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione.

Eventuali comportamenti lesivi del rapporto fiduciario in essere tra l'A.C. e la Società potranno dar luogo alla revoca della presente Convenzione con le modalità di cui all'art. 6.

Art.8

I servizi potranno essere svolti, pur se in piena autonomia operativa, presso i locali della Sede dell'A.C. o di sue Delegazioni messi a disposizione della Società a titolo di comodato gratuito.

Art.9

Per lo svolgimento della sua attività la Società dovrà utilizzare attrezzature di sua proprietà o disponibilità in misura e qualità idonea a garantire il corretto espletamento dei servizi. Sono a totale carico della Società tutti gli oneri relativi ai beni di esclusiva proprietà utilizzati nell'espletamento dei servizi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, le eventuali imposte ed assicurazioni e gli interventi di aggiornamento tecnologico resi necessari dall'evoluzione dei software applicativi.

L'A.C. si obbliga a fornire il software necessario per lo svolgimento dei servizi. Tale software resterà di sua esclusiva proprietà e la Società potrà disporne solo ed esclusivamente nell'espletamento dei servizi affidati con la presente convenzione

Quando le esigenze di carattere tecnico rendano necessario od opportuno l'utilizzo di attrezzature di proprietà dell'A.C., la Società si impegna ad utilizzarle con la massima diligenza ed a garantirne il corretto uso in funzione del loro inserimento nel quadro dell'espletamento dei servizi affidati.

Art.10

Per l'espletamento dei servizi affidati, la Società dovrà dotarsi, a suo insindacabile giudizio e sotto la sua esclusiva responsabilità, di personale adeguatamente qualificato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei compiti cui è assegnato.

La Società è unica responsabile della gestione del personale e si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di rapporti di lavoro compresi gli aspetti previdenziali, fiscali, di sicurezza ed igiene del lavoro esonerando da ogni onere e responsabilità l'A.C.

Art.11

La presente convenzione decorre dal giorno **01.01.2021** ed ha durata annuale rinnovabile per uguale periodo, salva disdetta da comunicarsi con lettera a.r. tre mesi prima della scadenza e salva l'ipotesi di anticipata risoluzione per inadempimento.

Solo all'A.C. è concessa la facoltà di recedere in qualunque momento e con effetto immediato dalla presente convenzione in caso di variazioni delle disposizioni di legge che rendano illegittima la prosecuzione del rapporto.

I servizi oggetto della presente convenzione, le modalità ed i tempi del loro espletamento, sono i seguenti:

ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

L'A.C. affida alla Società la gestione dell'Ufficio Assistenza Automobilistica da svolgersi presso la sede dell'Ente nei locali destinati al servizio di front-office che sono concessi in comodato d'uso gratuito.

L'attività dovrà essere svolta in regime di totale autonomia funzionale, *in nome proprio e per conto dell'A.C. al quale vengono riversati i diritti sulla base degli estratti conto giornalieri*, in subordinazione delle direttive dell'Ente e nel rispetto delle norme legislative, regolamentari ed amministrative.

La gestione del servizio comprende tutte indistintamente le fasi lavorative: front-office e rapporti con l'utenza, back-office e lavorazioni interne a ciclo completo comprese le trasmissioni telematiche, la contabilità meccanizzata del servizio ed i servizi esterni connessi alle esigenze funzionali dello stesso, la rendicontazione giornaliera della documentazione fiscale emessa, delle spese sostenute e delle somme riscosse nonché il loro deposito presso l'Istituto di credito presso il quale è stato aperto il conto corrente bancario dell'Ente.

Sono a carico della Società tutte le spese per la gestione del servizio mentre l'A.C. è solamente obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto con la presente convenzione ed alla anticipazione del fondo cassa per spese e i diritti.

Nel caso di utilizzo di apparecchiature di proprietà dell'A.C. come previsto dal precedente punto 8) sono a carico della Società tutte le spese relative alle eventuali manutenzioni e riparazioni derivanti dai danni provocati dal cattivo utilizzo delle apparecchiature. Sono fatti salvi i maggiori danni per i quali la Società si obbliga a stipulare apposita polizza di assicurazione a garanzia indicando l'A.C. quale beneficiario.

E' a carico dell'A.C., che ne rimane proprietario esclusivo, il software gestionale e contabile per la gestione del servizio di assistenza automobilistica.

RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

L'A.C. affida alla Società l'attività di supporto nella riscossione delle tasse automobilistiche. Per tale servizio la Società dovrà garantire la completa funzionalità dello sportello di riscossione dei tributi nelle ore di ufficio e svolgere tutte le attività connesse con la riscossione delle somme compresa la rendicontazione ed il deposito delle somme riscosse presso il competente Istituto di credito nei termini previsti dalle disposizioni.

La Società dichiara, e l'A.C. ne prende atto, che per la copertura dei rischi di detenzione e trasporto valori ha stipulato apposita polizza assicurativa di copertura dei rischi di furto e rapina portavalori e si obbliga a mantenere detta polizza attiva per tutta la durata della presente convenzione. La Società si obbliga ad applicare la massima cautela nella conservazione e movimentazione delle somme riscosse operando nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti indicati nella polizza ed a fornire all'A.C. annualmente la copia della quietanza di versamento del premio al fine di consentire la verifica della costante validità della copertura assicurativa dei rischi.

SOCI e SPORT

L'A.C. affida alla Società la promozione e lo sviluppo dei servizi istituzionali e la gestione operativa del servizio soci che comprende la gestione delle iniziative pubblicitarie dei servizi dell'Ente, l'acquisizione degli

omaggi sociali previo gradimento del Consiglio Direttivo dell'A.C., le campagne promozionali per lo sviluppo delle associazioni nel territorio di competenza dell'A.C., la riscossione delle quote ed i rapporti con i soci, destinando a tale attività personale adeguatamente preparato per la illustrazione dei servizi e l'assistenza ai soci.

La Società dovrà comunicare all'A.C. il personale addetto a tale attività e predisporre apposito rendiconto trimestrale per coordinare con la Direzione dell'A.C. le iniziative per incrementare l'associazionismo.

Inoltre, curerà la gestione delle attività del settore sportivo, in accordo con le direttive emanate da ACI Sport e dalla Commissione Sportiva dell'A.C., ed in particolare: la cura dei rapporti con ACI Sport e con i titolari di licenza sportiva, provvedere al rilascio ed al rinnovo delle licenze sportive, prestare collaborazione al Delegato Provinciale ACI Sport e al Fiduciario Zonale GGG per i rapporti con gli Ufficiali di gara, organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per gli Ufficiali di gara, curare la formazione e l'aggiornamento dell'archivio storico delle manifestazioni sportive dell'A.C e dell'E.A.C.S.

SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'A.C. affida alla Società la gestione operativa dei servizi amministrativi, contabili e di segreteria ed in particolare:

l'attività di predisposizione, registrazione e verifica della contabilità economica e finanziaria, ivi incluso il controllo della trascrizione su supporti informatici delle risultanze contabili necessarie per la redazione dei bilanci preventivo e di esercizio, la collaborazione con personale della Società ACI Informatica Spa per la formazione dei bilanci e dei relativi allegati, il controllo della regolarità formale e contabile della documentazione, la cura degli adempimenti fiscali nel rispetto delle scadenze previste dalle norme in vigore, l'assistenza per le questioni di natura fiscale e contabile al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. Per tale attività la Società si avvarrà del software fornito dall'A.C.

Il servizio di segreteria nell'ambito del quale sono previsti: la trascrizione degli atti elaborati dalla Presidenza, dal Consiglio Direttivo e dalla Direzione dell'Ente, la loro catalogazione ed archiviazione, la gestione del protocollo informatico, la consegna ed il ritiro di atti, documenti e materiale vario, l'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili dell'Ente.

Tutte le attività dovranno essere svolte presso la sede dell'A.C. ovvero nei locali concessi in comodato, con personale ed attrezzature esclusivamente a carico della Società.

Art.13

Per l'espletamento dei servizi affidati con la presente convenzione le parti concordano un compenso annuo complessivo fino a un massimo di euro ottantacinquemila/00 (€85.000,00) oltre IVA nella misura di legge.

Il compenso concordato sarà corrisposto con pagamenti mensili a presentazione di fattura elettronica fiscalmente regolare. Il compenso convenuto si intende forfettariamente onnicomprensivo essendo a carico della Società ogni rischio di impresa attinente la gestione dei servizi assunti in piena autonomia e responsabilità. Eventuali successive modifiche della presente convenzione che dovessero comportare incrementi ovvero riduzione di servizi determineranno una adeguata variazione del compenso da definire in accordo tra le parti.

Le prestazioni oggetto del presente atto sono soggette ad IVA. Il presente atto sarà registrato presso la Agenzia delle Entrate di Siracusa.

Art.14

L' A.C. nomina la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto di designazione allegato al presente contratto (doc. c).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 11, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003)

integrato con le modifiche del D.lgs 101 del 2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito istituzionale.

AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA

firmato

Il Presidente

Avv. Pietro Romano

ACI SERVICE SRL

firmato

L'Amministratore Unico

Prof. Giovanni Giunta